

Spettabile
Cassa depositi e prestiti S.p.A.
Via Goito, 4
00185 Roma

**DICHIARAZIONE SULL'INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITÀ E
INCOMPATIBILITÀ EX ART. 20 DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 APRILE 2013, N. 39**

“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”

Il sottoscritto Prof. Avv. Francesco Di Ciommo, nato a Venosa (PZ), il 30/05/1975, [REDACTED]

[REDACTED] carica di amministratore di Cassa depositi e prestiti S.p.A. (“CDP”), visto il D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, recante *“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”* (il “Decreto”), sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

di non ricadere in alcuna delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dal Decreto, e in particolare:

– di non trovarsi nelle cause di inconferibilità di cui all'art. 3 del Decreto, come di seguito riportato:

“Art. 3 Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione

1. A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti:

a) omissis;

b) omissis;

c) omissis;

d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;

e) omissis.

2. Ove la condanna riguardi uno dei reati di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, l'inconferibilità di cui al comma 1 ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità degli incarichi ha la durata di 5 anni.

3. Ove la condanna riguardi uno degli altri reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, l'inconferibilità ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità ha una durata pari al doppio della pena inflitta, per un periodo comunque non superiore a 5 anni.

4. Nei casi di cui all'ultimo periodo dei commi 2 e 3, salve le ipotesi di sospensione o cessazione del rapporto, al dirigente di ruolo, per la durata del periodo di inconferibilità, possono essere conferiti incarichi diversi da quelli che comportino l'esercizio delle competenze di amministrazione e gestione. È in ogni caso escluso il conferimento di incarichi relativi ad uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati, di incarichi che comportano

esercizio di vigilanza o controllo. Nel caso in cui l'amministrazione non sia in grado di conferire incarichi compatibili con le disposizioni del presente comma, il dirigente viene posto a disposizione del ruolo senza incarico per il periodo di inconfiribilità dell'incarico.

5. La situazione di inconfiribilità cessa di diritto ove venga pronunciata, per il medesimo reato, sentenza anche non definitiva, di proscioglimento.

6. Nel caso di condanna, anche non definitiva, per uno dei reati di cui ai commi 2 e 3 nei confronti di un soggetto esterno all'amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico cui è stato conferito uno degli incarichi di cui al comma 1, sono sospesi l'incarico e l'efficacia del contratto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, stipulato con l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico. Per tutto il periodo della sospensione non spetta alcun trattamento economico. In entrambi i casi la sospensione ha la stessa durata dell'inconfiribilità stabilita nei commi 2 e 3. Fatto salvo il termine finale del contratto, all'esito della sospensione l'amministrazione valuta la persistenza dell'interesse all'esecuzione dell'incarico, anche in relazione al tempo trascorso.

7. Agli effetti della presente disposizione, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., è equiparata alla sentenza di condanna”.

- di non trovarsi nelle cause di inconfiribilità di cui all'art. 6 del Decreto, come di seguito riportato:

“Art. 6 Inconfiribilità di incarichi a componenti di organo politico di livello nazionale

1. Per le cariche di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, si applicano i divieti di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215 (Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interesse).

2. La vigilanza sull'applicazione di quanto previsto dal comma 1 è esercitata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi della medesima legge n. 215 del 2004 (Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interesse)”.

- di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 13, comma 1, del Decreto, come di seguito riportato:

“Art. 13 Incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali

1. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare”.

- di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 14, comma 1, del Decreto, come di seguito riportato:

“Art. 14 Incompatibilità tra incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali

1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico nazionale che svolge funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario nazionale o di parlamentare”.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

Roma, li 15 luglio 2024

(Luogo e data)

Il Dichiarante

Prof. Avv. Francesco Di Ciommo



Trattamento dei dati personali e controlli sulle dichiarazioni sostitutive

Il/La sottoscritto/a dichiara:

- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 riportate in calce alla presente;
- di autorizzare CDP, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di CDP, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Roma, li 15 luglio 2024

(Luogo e data)

Il Dichiarante

Prof. Avv. Francesco Di Ciommo



INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 2016/679/UE ("REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI")

1. Titolare del trattamento

Ai sensi del Regolamento Europeo n. 2016/679/UE ("Regolamento generale sulla protezione dei dati", di seguito "GDPR"), Cassa depositi e prestiti S.p.A. (di seguito, "CDP"), con sede in Roma, via Goito n. 4 (00185), tratta i Suoi dati personali in qualità di "Titolare" del trattamento nel rispetto delle disposizioni di legge e informandoLa circa l'utilizzo dei suddetti dati personali.

Il Responsabile per la Protezione dei Dati Personali (di seguito, "RPD") è contattabile scrivendo all'indirizzo e-mail privacy@cdp.it.

2. Tipologia di dati trattati

I dati trattati da CDP possono includere informazioni personali (*nome, cognome, data di nascita, indirizzo, immagine, sesso, stato civile, codice fiscale, ecc.*) e informazioni di contatto. Inoltre, nell'adempimento di specifici obblighi relativi alla gestione del rapporto (quali ad esempio le comunicazioni obbligatorie alle Autorità), può accadere che CDP tratti particolari categorie di dati ex art. 9 GDPR e i dati giudiziari ex art. 10 del GDPR.

3. Finalità e base giuridica del trattamento.

I Suoi dati personali sono trattati per finalità connesse all'accertamento dei requisiti sopra indicati e in ottemperanza agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate da obblighi di legge (ex art. 6, comma 1, lettere b) e c), GDPR).

Il conferimento dei dati è necessario per il raggiungimento delle finalità indicate e per la corretta instaurazione e prosecuzione del rapporto con Lei instaurato. Un eventuale rifiuto di fornire i dati di cui sopra o di consentire al loro trattamento, seppur legittimo, potrebbe compromettere l'instaurazione e/o il regolare svolgimento del rapporto con CDP.

Come anticipato al punto precedente, può accadere che CDP venga in possesso di dati sensibili (c.d. particolari ex artt. 9 e 10 GDPR). Il loro trattamento sarà effettuato solo per finalità connesse alla esecuzione di obblighi di legge. Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in caso di mancata prestazione del consenso, CDP si troverà nell'impossibilità di soddisfare eventuali Sue richieste legalmente motivate.

4. Modalità di trattamento dei dati.

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni normative mediante l'utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

5. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati.

Nello svolgimento della propria attività e per il perseguimento delle finalità di cui prima, CDP, senza previo consenso, potrebbe comunicare i Suoi Dati a:

- a) società terze o studi di consulenza esterni che svolgono attività di gestione del personale o gestione di imposte e contributi e redazione dei "pay roll", situate in Italia;
- b) società che gestiscono software e/o hardware di CDP o che gestiscono archivi informatici per conto dello stesso, in Italia;
- c) istituti finanziari, compagnie d'assicurazione ed altri istituti assimilabili con cui Lei potrebbe avere rapporti o con i quali CDP ha o potrebbe avere dei rapporti;
- d) istituti di credito eventualmente incaricati di procedere al pagamento dei compensi;
- e) società collegate e/o controllate da CDP, nonché società, consorzi e/o altre persone giuridiche nelle quali CDP o le sue collegate/controlate partecipino in qualità di soci;
- f) organi della pubblica amministrazione (enti, ministeri, istituti previdenziali e assistenziali) in ottemperanza a obblighi previsti dalla legge, da decreti, da direttive e, in generale, dalla normativa vigente;
- g) casse ed enti di previdenza ed assistenza, obbligatorie o non obbligatorie;
- h) autorità di vigilanza, autorità giudiziaria e forze di polizia, organismi di informazione e sicurezza;
- i) società di revisione e controllo.

6. Conservazione dei dati personali

I Suoi Dati Personali saranno conservati solo per il tempo necessario alle finalità per le quali vengono raccolti nel rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5, comma 1, lettera c), GDPR. CDP potrebbe conservare alcuni dati anche dopo la cessazione del rapporto in funzione del tempo necessario per la gestione di specifici adempimenti contrattuali o di legge, nonché per finalità di natura amministrativa, fiscale e/o contributiva, per il periodo di tempo imposto da leggi e da regolamenti in vigore, nonché per i tempi necessari a far valere eventuali diritti in giudizio.

7. Trasferimento dei dati extra UE

Per quanto concerne l'eventuale trasferimento dei Dati verso Paesi Terzi, CDP rende noto che il trattamento avverrà secondo le modalità consentite dalla legge vigente, quali consenso dell'interessato, adozione di Clausole Standard approvate dalla Commissione Europea, selezione di soggetti aderenti a programmi internazionali per la libera circolazione dei dati od operanti in Paesi considerati sicuri dalla Commissione Europea. Maggiori informazioni potranno essere acquisite previa esplicita richiesta al Responsabile per la Protezione dei Dati Personali (RPD) ai contatti indicati.

8. Diritti dell'interessato

La informiamo, infine, che gli artt. 15-22 GDPR conferiscono agli interessati la possibilità di esercitare specifici diritti; l'interessato può ottenere da CDP: l'accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, la revoca del consenso nonché la portabilità dei dati che lo riguardano.

L'interessato ha inoltre diritto di opposizione al trattamento. Nel caso in cui venga esercitato il diritto di opposizione CDP si riserva la possibilità di non dare seguito all'istanza, e quindi di proseguire il trattamento, nel caso in cui sussistano motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, diritti e libertà dell'interessato.

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati con richiesta inviata via posta alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., via Goito, n. 4, 00185 - Roma, all'attenzione del Responsabile della Protezione dei dati personali, ovvero a mezzo posta elettronica direttamente al suddetto Responsabile, ai recapiti forniti al paragrafo 1. L'interessato ha inoltre diritto a proporre reclamo innanzi all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.